



Città di
CERNUSCO
SUL NAVIGLIO

Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2

Telefono 02.92.781

Fax 02.92.78.235

C.A.P. 20063

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 23.02.2009



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO



PREAMBOLO

Il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", all'art. 272, tratta specificamente dell'attività di Cooperazione allo sviluppo degli Enti Locali, in particolare disponendo al comma 2 che **"i comuni e le province possono destinare un importo non superiore allo 0.80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di Cooperazione allo sviluppo e di interventi di solidarietà internazionale"**.

La legge n. 49 del 26 febbraio 1987 "Nuova disciplina della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo", all'art. 2, comma 3 prevede espressamente che Regioni, Province autonome ed Enti Locali possano svolgere attività di Cooperazione con Paesi in via di sviluppo consistenti in: **" e) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo; h) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani"**.

La legge regionale della Lombardia n. 20 del 5 Giugno 1989 "La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo", all'art. 1 stabilisce che **"1. La Regione Lombardia riconosce la pace come diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, da realizzarsi nel perseguimento degli obiettivi di solidarietà e cooperazione internazionale e di piena realizzazione dei diritti dell'uomo. 2. La Regione Lombardia si impegna ad attuare, coerentemente con questo principio, nei limiti posti dalle Leggi dello Stato, previa intesa con il governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento relativamente alle materie di propria competenza, le finalità espresse dalla Legge 26 febbraio 1987, n. 49 'Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo', predisponendo tutti gli strumenti utili per sviluppare le attività di cooperazione nei limiti e secondo le indicazioni di cui all'art. 2 della predetta Legge."**

Lo Statuto del Nostro Comune sancisce che **"La Città di Cernusco sul Naviglio quale Comunità Sociale, si dichiara aperta al divenire dei tempi e riconosce la corresponsabilità, la democrazia, la solidarietà e l'uguaglianza quali valori fondamentali per la convivenza tra persone"**.

Il Comune di Cernusco sul Naviglio con Deliberazione Consigliare n. 74 del 10/10/2007 avente per oggetto: "Esame ed approvazione delle Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato amministrativo" ha individuato **tra gli obiettivi del programma amministrativo, la promozione della Cooperazione Internazionale**.

Inoltre il Consiglio Comunale con propria Deliberazione n. 78 del 22/07/2008 avente per oggetto: "Linee di indirizzo e modalità attuative in materia di Cooperazione Internazionale Decentrata – Annualità 2008/2009" ha individuato tra le azioni da intraprendere quella di **"promuovere e sostenere la Cooperazione e la Solidarietà Internazionale con i Paesi in via di sviluppo"**, nonché quella di **"promuovere e diffondere l'Educazione allo Sviluppo"**.

La Città di Cernusco sul Naviglio pone al centro delle politiche di Cooperazione Internazionale le attività che prevedono il massimo coinvolgimento della società civile, che partono dal territorio e che operano con particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo (PVS), nel contesto



della lotta alla povertà e per lo sviluppo locale sostenibile, per il sostegno della democrazia, dei diritti umani e delle fasce di popolazione più deboli.

L'Educazione allo Sviluppo (EaS) è ormai un ambito di elaborazione autonomo, all'interno del quale sono incluse l'educazione alla pace, all'ambiente, ai diritti umani e civili e all'intercultura. Oggi diventa sempre più importante adottare azioni di educazione interculturale, intesa come mezzo per lo sviluppo creativo delle diversità culturali e come strumento per facilitare scambi fra persone e culture, utilizzando approcci di tipo progettuale e interdisciplinare.

Risulta strategico intervenire affinché:

- Si favoriscano, nei Paesi in via di sviluppo, o comunque nei Paesi in difficoltà socioeconomiche, le relazioni interculturali, la pacifica convivenza, i diritti umani e le libertà fondamentali, la democrazia e lo "stato di diritto";
- Si aiutino le popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, o comunque dei Paesi in difficoltà socioeconomiche, a realizzare l'autosufficienza in uno o più dei seguenti settori: istruzione, formazione professionale, sanità, sviluppo economico e tutela ambientale;
- Si favoriscano, in ambito cittadino, la sensibilizzazione della popolazione alle tematiche della Cooperazione Internazionale e dell'Educazione allo Sviluppo.

Il Comune di Cernusco sul Naviglio, nel rispetto dell'identità di ciascun individuo, tutela e sostiene il ruolo dei soggetti privati ed in particolare del libero associazionismo e del volontariato, inteso come assunzione personale e gratuita di una responsabilità civile e sociale condivisa, riconoscendo il significato fondamentale ed irrinunciabile del principio di sussidiarietà e l'esigenza di un suo concreto ed aggiornato esercizio.

Pertanto il Comune di Cernusco sul Naviglio, coerentemente con i principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalla normativa nazionale e regionale in materia, sostiene le iniziative di Cooperazione Internazionale e di Educazione allo Sviluppo promosse da associazioni, organizzazioni non governative, istituzioni ed enti senza finalità di lucro.

Tale impegno è legato al riconoscimento del ruolo che gli Enti Locali possono svolgere nel campo della Cooperazione Internazionale, nel perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sociale sostenibile, nella promozione di una cultura di pace, anche attraverso la costruzione di relazioni dirette tra la comunità locale e le comunità dei Paesi in via di sviluppo. I governi locali partner diventano i mediatori grazie a cui tutti i soggetti partecipanti prendono coscienza della loro capacità di mobilitare gli attori presenti sul proprio territorio, di promuovere l'Educazione allo Sviluppo, di rivitalizzare i legami sociali e di sostenere la democrazia partecipativa.



TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - (Finalità)	pag. 6
Art. 2 - (Requisiti di ammissione)	pag. 6
Art. 3 - (Aree di progetto)	pag. 7

TITOLO II: PROCEDIMENTO DI SELEZIONE

Art. 4 - (Fasi)	pag. 7
Art. 5 - (Commissione giudicatrice)	pag. 8
Art. 6 - (Insediamento)	pag. 8
Art. 7 - (Ulteriore ordine dei lavori della Commissione)	pag. 9
Art. 8 - (Modalità di assunzione delle decisioni)	pag. 9
Art. 9 - (Il bando)	pag. 10
Art. 10 - (Modifica del bando)	pag. 10
Art. 11 - (Riapertura dei termini)	pag. 11
Art. 12 - (Revoca del bando)	pag. 11
Art. 13 - (Domanda di ammissione)	pag. 11
Art. 14 - (Modalità di presentazione delle domande)	pag. 12

TITOLO III: VALUTAZIONE E GRADUATORIA

Art. 15 - (Criteri di valutazione dei progetti di Cooperazione Internazionale)	pag. 13
Art. 16 - (Criteri di valutazione dei progetti di Educazione allo Sviluppo)	pag. 14
Art. 17 - (Approvazione della graduatoria)	pag. 14

TITOLO IV: EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

Art. 18 - (Erogazione contributo e spese ammissibili)	pag. 15
Art. 19 - (Modalità e termini di rendicontazione delle spese)	pag. 15
Art. 20 - (Modifiche in corso d'opera)	pag. 15



Art. 21 - (Rideterminazione del contributo concesso)pag. 15

Art. 22 - (Rinuncia e revoca del contributo concesso)pag. 16

Art. 23 - (Verifiche tecniche sul campo e verifiche contabili)pag.16

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - (Utilizzo del logo comunale)pag. 16

Art. 25 - (Disposizioni finali e di rinvio)pag. 16



TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione dei contributi da parte del Comune di Cernusco sul Naviglio a favore di progetti per l'area della Cooperazione Internazionale e per l'area dell'Educazione allo Sviluppo (EaS).

A questo scopo, ogni anno entro il 31 marzo, la Giunta Comunale, acquisito il parere della Consulta del Sociale (nel caso non costituita, dalla competente Commissione Consiliare Permanente), adotta, nei limiti di spesa del bilancio di previsione, apposita deliberazione con la quale procede all'indizione della selezione e definisce per quell'annualità le risorse messe a disposizione dei progetti per azioni di Cooperazione Internazionale e di Educazione allo Sviluppo, individua una o più tematiche prioritarie di intervento su cui viene richiesto che i progetti si concentrino e ripartisce le somme a disposizione delle due aree (Cooperazione Internazionale ed EaS).

Il relativo bando viene emanato in conformità alle determinazioni assunte dalla Giunta Comunale e dal Presidente della Commissione giudicatrice.

Il Comune di Cernusco sul Naviglio può aderire, con un sostegno economico, anche a proposte di Cooperazione Internazionale ed Educazione allo Sviluppo, in forma diretta partecipando a campagne e iniziative che ritenga meritevoli di sostegno.

Art. 2 (Requisiti di ammissione)

Possono presentare richiesta di contributo i soggetti che, alla data di pubblicazione del bando, siano regolarmente costituiti con una delle seguenti forme:

1. le associazioni iscritte nel Registro delle Associazioni no-profit del Comune di Cernusco sul Naviglio (Statuto Comunale art. 42), o di uno dei Comuni confinanti o del Distretto 4 ASL MI2;
2. le associazioni iscritte nel Registro Provinciale dell'Associazionismo (L.R. 28/96);
3. le organizzazioni iscritte nel Registro Regionale del Volontariato (L.R. 22/93);
4. le associazioni di promozione sociale (L. 383/2000);
5. le organizzazioni di volontariato (L. 266/1991);
6. le Scuole Statali o Paritarie presenti sul territorio comunale;
7. gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (L. 222/85);
8. le ONG (L. 49/1987);
9. le ONLUS (D. Lgs 460/97);
10. le cooperative sociali (L. 381/1991).

Altresì devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

- a) avere come fine istituzionale lo svolgimento di attività nelle aree della Cooperazione Internazionale o della Solidarietà Internazionale o dell'EaS, ed essere attivi in tali aree da almeno due anni;
- b) non avere scopo di lucro né avere rapporti di dipendenza da enti o organizzazioni con finalità di lucro;
- c) avere nel territorio comunale di Cernusco sul Naviglio sede legale oppure una sede operativa organizzata;



In caso di più enti collaboranti tra loro, la domanda deve essere sottoscritta dal soggetto capofila, quale referente responsabile del progetto che deve possedere i requisiti sopra elencati.

Per ogni anno di riferimento e per ogni soggetto richiedente è ammessa la presentazione di una sola domanda per ciascuna area.

Art. 3 **(Aree di progetto)**

Sono ammissibili i progetti che riguardano una delle seguenti aree:

- a) Area Cooperazione Internazionale: si intendono le iniziative progettate e gestite in collaborazione con organizzazioni e gruppi attivi nel territorio destinatario del progetto, finalizzate a promuovere la crescita locale sostenibile dei territori dei Paesi in via di sviluppo. I progetti devono essere finalizzati all'autosviluppo dei PVS, attraverso un approccio non assistenziale, basato sul coinvolgimento diretto dei soggetti locali.
- b) Area Educazione allo Sviluppo (EaS): si intendono le iniziative educativo-culturali finalizzate a promuovere tra la popolazione cernuschese i valori di solidarietà internazionale e di tutela dei diritti umani. I progetti devono trattare in particolare le tematiche dell'educazione interculturale con l'obiettivo di sviluppare una maggiore consapevolezza sulle problematiche connesse ai rapporti tra i popoli del mondo.

E' possibile presentare una richiesta di finanziamento concernente un progetto che riguardi entrambe le aree. L'area di competenza deve essere dichiarata dal proponente all'atto della presentazione.

Non sono ammissibili i progetti che abbiano una durata superiore ai due anni. In caso di durata biennale, il contributo comunale viene erogato solo per la prima annualità di progetto e lo stesso può essere presentato nuovamente, per una eventuale richiesta di contributo per la seconda annualità, al successivo bando.

Non sono ammissibili i progetti estranei alle suddette aree o che prevedono interventi di esclusiva emergenza.

TITOLO II: PROCEDIMENTO DI SELEZIONE

Art. 4 **(Fasi)**

Il procedimento di selezione è costituito dalle seguenti fasi:

- a) nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione ed adempimenti connessi;
- b) approvazione del bando e pubblicazione;
- c) presentazione delle domande di ammissione;
- d) ammissione dei progetti alla selezione;
- e) valutazione delle proposte progettuali presentate;
- f) approvazione della graduatoria dei soggetti beneficiari del finanziamento.



Art. 5 **(Commissione giudicatrice)**

La valutazione delle proposte presentate viene effettuata da una Commissione composta da:

- il Dirigente del Settore al quale è attribuita la responsabilità dell'Ufficio Cooperazione Internazionale, in qualità di Presidente;
- Un funzionario dipendente dell'Ente, designato dal predetto Dirigente;
- Un esperto in materia di Cooperazione Internazionale ed EaS esterno all'ente designato dalla Giunta Comunale nell'ambito di una terna di nominativi individuata dalla Commissione Consiliare Bilancio e Affari Istituzionali competente in materia di Cooperazione Decentrata. In caso di mancata individuazione della terna, il nominativo è designato dalla Giunta.

Le funzioni di segreteria vengono espletate da un dipendente nominato con disposizione del Presidente.

Gli esperti non dovranno appartenere ad Enti, Istituzioni o Organismi che partecipano al bando. La Commissione viene costituita con determinazione del Presidente.

Non possono fare parte come componenti della stessa Commissione i parenti od affini fino al quarto grado civile o persone legate da vincolo di coniugio, nonché coloro che, nello stesso grado, siano parenti od affini di amministratori o di dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di partecipanti alla selezione o legati da vincolo di coniugio ad alcuno dei medesimi.

La verifica dell'esistenza di eventuali cause di incompatibilità è effettuata all'atto dell'insediamento della Commissione prima dell'inizio dei lavori ed è ripetuta una volta che si sia presa visione dell'elenco dei soggetti che hanno presentato richiesta.

La partecipazione alla Commissione non dà diritto a compensi o rimborsi comunque denominati.

Le decisioni assunte dalla Commissione vengono verbalizzate e sottoscritte da tutti i membri della Commissione e dal Segretario.

I verbali della Commissione esaminatrice possono costituire oggetto di richiesta di accesso da parte di coloro che vi hanno interesse per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

Art. 6 **(Insediamento)**

La Commissione si insedia alla data fissata dal Presidente, previa convocazione da parte dello stesso.

Una volta insediatasi, presa conoscenza della documentazione di rito, la Commissione stabilisce i criteri di dettaglio per l'attribuzione del punteggio nel rispetto di quanto indicato dai successivi artt. 15 e 16, le modalità di presentazione delle domande, le procedure di erogazione del contributo e della rendicontazione.

Il Presidente della Commissione, con propria determinazione, approva ed emana il bando relativo alla procedura di selezione, che deve concludersi entro tre mesi dalla data di scadenza del bando.

L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione con motivata relazione al Sindaco.



Art. 7 **(Ulteriore ordine dei lavori della Commissione)**

Nella prima seduta successiva a quella di insediamento il Segretario della Commissione comunica al Presidente della Commissione medesima i soggetti che hanno presentato domanda, unitamente alle altre notizie di rito per il prosieguo del procedimento di selezione.

La Commissione prende atto della regolare pubblicazione del bando e verifica l'insussistenza di incompatibilità tra i propri componenti ed i soggetti che hanno presentato richiesta, ai sensi del precedente art. 5.

Si dà luogo all'esame delle predette domande al fine di decidere sull'ammissibilità ai sensi di quanto disposto dal presente Regolamento.

L'ammissione alla selezione è preceduta dall'istruttoria delle domande che consiste nella verifica del possesso dei requisiti sostanziali e formali previsti dal bando per la partecipazione.

Il mancato possesso dei requisiti richiesti dal bando preclude la possibilità di partecipazione alla selezione medesima. L'Amministrazione Comunale deve comunicare ai soggetti non ammessi l'avvenuta esclusione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato all'esclusione dalla selezione medesima.

Dal ricevimento della comunicazione di esclusione decorrono i termini per esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il provvedimento di esclusione dalla selezione.

L'Amministrazione Comunale può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.

In caso di obiettivi dubbi sui requisiti di ammissione, sia nell'interesse del soggetto, sia nell'interesse generale al corretto svolgimento della selezione e dell'assegnazione del contributo, l'Amministrazione Comunale potrà disporre l'ammissione con riserva. Lo scioglimento della riserva è subordinato alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

Il mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando e dichiarati dal soggetto nella domanda di partecipazione alla selezione darà luogo alla non concessione del beneficio economico e produrrà la modificazione della graduatoria già approvata.

Di volta in volta, il bando disciplinerà le modalità di ammissione dei soggetti alla selezione.

Successivamente si prosegue all'espletamento della valutazione dei progetti presentati, previa individuazione dei criteri di dettaglio.

Art. 8 **(Modalità di assunzione delle decisioni)**

La Commissione esaminatrice espleta i suoi lavori alla presenza di tutti i suoi componenti.

La Commissione delibera a maggioranza di voti e le votazioni avvengono in forma palese e contemporanea. Non è ammessa l'astensione.

Formatasi la maggioranza, il commissario dissenziente ha diritto di richiedere la verbalizzazione dei motivi del dissenso.



Art. 9 **(Il bando)**

Ogni anno, entro il 31 maggio, il Presidente della Commissione giudicatrice provvede ad approvare un bando che definisce termini e modalità di presentazione delle domande di contributo per le due aree di progetto di cui all'art. 3.

Il bando, in quanto "lex specialis" della procedura selettiva disciplinata dal presente regolamento, è l'atto contenente la normativa applicabile al procedimento di specie.

Esso deve contenere:

- a) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- b) le modalità di ammissione, anche con riserva, alla procedura di selezione indetta;
- c) le tematiche prioritarie di intervento su cui viene richiesto che i progetti si concentrino;
- d) l'indicazione del punteggio minimo richiesto per ottenere l'ammissibilità al finanziamento;
- e) l'indicazione dei criteri stabiliti per la valutazione;
- f) i requisiti di cui all'art. 2 che i presentatori dei progetti devono possedere per ottenere l'ammissione alla selezione;
- g) le modalità di dichiarazione dei requisiti prescritti dal bando e degli eventuali titoli di cui il soggetto risulti in possesso e, se necessario, le eventuali modalità di produzione dei documenti;
- h) l'ammontare delle risorse messe a disposizione dalla Giunta Comunale ai sensi del precedente art. 1;
- i) le modalità di utilizzazione della graduatoria;
- j) le modalità ed i termini di rendicontazione.

Il bando è emanato con determinazione del Presidente della Commissione.

Il bando deve essere affisso all'Albo Pretorio del Comune, nonché diffuso attraverso il sito web del Comune e i mezzi di comunicazione locali.

Il periodo di pubblicazione del bando deve essere tale da consentire una pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cernusco sul Naviglio di durata non inferiore ai 30 giorni.

Art. 10 **(Modifica del bando)**

E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere, con atto del Presidente della Commissione giudicatrice, alla rettifica o all'integrazione del bando in qualsiasi momento del procedimento di selezione.

L'atto deve essere adeguatamente motivato e comporta la ripubblicazione del bando, ovvero la comunicazione a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta e che vi hanno interesse, a seconda dell'oggetto della modifica.



Art. 11 **(Riapertura dei termini)**

E' in facoltà della Giunta Comunale procedere alla riapertura del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande allorché, alla data di scadenza, venga ritenuto insufficiente il numero delle domande presentate, ovvero per altre motivate esigenze di pubblico interesse.

E' in facoltà altresì della Giunta Comunale prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande.

L'atto di riapertura o di proroga dei termini, di competenza del Presidente della Commissione giudicatrice, è pubblicato con le stesse modalità adottate per il bando e deve essere comunicato a tutti i soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione.

Per i nuovi soggetti tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di prima pubblicazione del bando.

Restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i soggetti di procedere, entro il nuovo termine, all'integrazione della domanda.

Art. 12 **(Revoca del bando)**

E' in facoltà della Giunta Comunale procedere alla revoca del bando in qualsiasi momento del procedimento di selezione.

L'atto deve essere adeguatamente motivato e comunicato a tutti i soggetti che vi hanno interesse.

Art. 13 **(Domanda di ammissione)**

La domanda per ottenere il contributo deve essere compilata su apposito modulo predisposto dal Comune, in carta semplice, firmato dal legale rappresentante o, in caso di enti collaboranti, dal rappresentante legale del soggetto capofila.

All'istanza vanno allegati, oltre a quanto specificatamente richiesto dal bando, i seguenti documenti:

- a) la descrizione del progetto redatta in conformità allo schema predisposto dal Comune;
- b) la dichiarazione circa la eventuale richiesta di contributi ad altri Enti Pubblici e/o Privati;
- c) il piano di finanziamento del progetto con indicazione delle entrate distinte per enti, entrate proprie, sponsorizzazioni;
- d) la dichiarazione elencativa in merito ai progetti realizzati nelle aree della Cooperazione Internazionale o della Solidarietà internazionale o dell'EaS dal soggetto proponente negli ultimi due anni;
- e) Copia del bilancio preventivo relativo all'anno cui è riferito il contributo;
- f) nel caso di domande presentate da più enti collaboranti tra loro, il soggetto "capofila" dovrà allegare, a pena di esclusione, la lettera di adesione di ogni ente collaborante alla realizzazione del progetto.

Per i soli enti non iscritti all'Albo comunale delle Associazioni va inoltre allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

L'Ufficio competente, oltre alla sopra indicata documentazione, può richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori della domanda.



Art. 14
(Modalità di presentazione delle domande)

Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere indirizzate e presentate direttamente, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Sindaco del Comune di Cernusco sul Naviglio, o presso il Protocollo Generale entro il termine fissato dal bando

Il termine per la presentazione delle domande è perentorio. Il mancato rispetto di detto termine comporta l'esclusione del soggetto dalle procedure selettive.

I soggetti dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445 del 2000, e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato T.U. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti prescritti dal bando. A tal proposito, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate, rese dai partecipanti. I controlli verranno effettuati con il metodo del sorteggio. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il soggetto, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del T.U. n. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

La data di trasmissione delle domande inviate per raccomandata a. r. è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante, purché la domanda pervenga comunque entro 5 giorni dal termine di scadenza previsto nell'avviso. Nel caso di presentazione diretta della domanda farà fede il timbro a data apposto a cura del Protocollo Generale.

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione delle domande, o di comunicazione, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del presentatore del progetto, oppure da mancata o tardiva comunicazione, né per eventuali disguidi postali, o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

La domanda, a pena di nullità, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto o, in caso di enti collaboranti, dal rappresentante legale del soggetto capofila.

In caso di dichiarazione rese ai sensi dell'art. 19 del T.U. 445/2000, il soggetto dovrà rendere la sottoscrizione in presenza del dipendente addetto o con firma sul documento accompagnata da copia di un documento d'identità del soggetto medesimo.



TITOLO III: VALUTAZIONE E GRADUATORIA

Art. 15

(Criteri di valutazione dei progetti di Cooperazione Internazionale)

I progetti di Cooperazione Internazionale sono valutati attribuendo un punteggio per ognuno dei seguenti macrocriteri:

1. la genesi dell'iniziativa: si valuta l'origine della proposta, sia in termini di bisogni o interessi che l'hanno fatta emergere sia riguardo ai soggetti che l'hanno espressa e alle modalità con cui la stessa è stata preparata. Si dà la preferenza a proposte che scaturiscono direttamente dall'interno dei gruppi di potenziali beneficiari e che si distinguono per essere progettazioni di tipo partecipativo. Da 0 a 5 punti;
2. gli attori dell'iniziativa: si valutano la capacità e l'affidabilità sia dell'organizzazione proponente sia dei rispettivi partner locali, le competenze e i relativi ruoli ricoperti nella proposta. Sono valutate in modo particolarmente positivo la partecipazione attiva dei migranti presenti sul territorio comunale come valore aggiunto del loro capitale umano e sociale nelle attività progettuali e nella costruzione dei processi partenariali per il co-sviluppo che leghino i territori di origine a quelli di destinazione. Inoltre sono valutate in modo particolarmente positivo le collaborazioni che realizzano sinergie operative tra più organizzazioni e/o enti e il radicamento dell'organizzazione proponente nel tessuto sociale del territorio comunale. Favorevolmente si considera la presenza della sede legale o di una sede operativa sul territorio di Cernusco sul Naviglio. Da 0 a 5 punti.
3. l'attinenza alle tematiche prioritarie di intervento: si valutano positivamente le proposte presentate, fondate su un'analisi esauriente, che si possano ricondurre con chiarezza alle tematiche prioritarie individuate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 1, sia per il grado di approccio proposto sia per gli obiettivi dichiarati dal progetto. Da 0 a 5 punti;
4. l'adeguatezza alle priorità geografiche: si tiene conto dell'I.S.U. - Indice di Sviluppo Umano del Paese in cui si colloca il progetto, calcolato dall'U.N.D.P. (Programma per lo Sviluppo delle Nazioni Unite) sulla base di tre indicatori: la speranza di vita, il grado di istruzione, il prodotto interno lordo. Da 0 a 5 punti [il punteggio attribuito è inversamente proporzionale all'I.S.U. e viene calcolato attraverso una trasformazione ed inversione della scala dello stesso (0 = assolutamente povero - 1 = assolutamente ricco) per riportarlo alla scala 0 - 5 (0 = assolutamente ricco - 5 = assolutamente povero). Nel caso tale indice non fosse disponibile, per il calcolo del punteggio totale non si tiene conto di questo macrocriterio anche per gli altri partecipanti];
5. la coerenza interna del progetto: si valutano le modalità di identificazione dei bisogni e delle opportunità, la chiarezza, il realismo e la misurabilità degli obiettivi, l'equilibrio tra risorse e obiettivi, la coerenza delle metodologie di attuazione con le finalità del progetto, l'adeguatezza alla realtà della zona su cui si intende intervenire ed il relativo coordinamento con gli altri interventi in campo, nonché la sostenibilità e le prospettive future. Da 0 a 5 punti;
6. il metodo operativo: si valuta positivamente la metodologia della "diplomazia popolare", e in particolare quando siano esplicitamente previsti - prima, durante e dopo - il coinvolgimento e la sensibilizzazione della società civile, delle comunità e degli Enti locali, in un rapporto di scambio e partenariato, con l'obiettivo di realizzare un piano integrato e coordinato di interventi e favorire la nascita e il consolidamento di rapporti diretti tra



soggetti omologhi dei due territori, allo scopo di rendere più incisivi ed efficaci gli interventi realizzati. Da 0 a 5 punti.

Ai macrocriteri 1, 2 e 5 viene attribuito un peso pari a 2 ed ai macrocriteri 3, 4 e 6 pari a 1, per complessivi 45 punti.

Art. 16

(Criteri di valutazione dei progetti di Educazione allo Sviluppo)

I progetti di Educazione allo Sviluppo sono valutati attribuendo un punteggio per ognuno dei seguenti macrocriteri:

1. l'organismo proponente: si valutano la capacità e l'affidabilità, le competenze, le esperienze del soggetto proponente, il suo radicamento nel tessuto sociale del territorio comunale, nonché le collaborazioni che realizzano sinergie operative. Da 0 a 5 punti;
2. i soggetti e le persone a cui è rivolto il progetto: sono valutate positivamente l'ampiezza della popolazione che il progetto prevede di raggiungere e la previsione di attività ad effetto moltiplicatore, in relazione comunque alle modalità e qualità dell'azione. Altrettanto positivamente è valutato l'orientamento ai giovani. Da 0 a 5 punti;
3. l'attinenza alle tematiche prioritarie di intervento: si valutano positivamente le proposte presentate, fondate su un'analisi esauriente, che si possano ricondurre con chiarezza alle tematiche prioritarie individuate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 1, sia per il grado di approccio proposto sia per gli obiettivi dichiarati dal progetto, considerando positivamente la capacità di modulare gli interventi in relazione alle specifiche finalità. Il punteggio massimo verrà attribuito soltanto a fronte di analisi esaurienti. Da 0 a 5 punti;
4. la qualità dei contenuti: si valuta la qualità e l'originalità dei contenuti in ordine alla loro rilevanza rispetto all'ambito del progetto (informazione, sensibilizzazione, formazione, educazione). Da 0 a 5 punti;
5. la coerenza interna del progetto: si valuta positivamente la coerenza dei contenuti del progetto rispetto ai fini dichiarati, la progettazione di tipo partecipativo. Inoltre si valutano i bisogni, gli obiettivi, le risorse e le metodologie di attuazione, nonché l'adeguatezza del progetto alla popolazione a cui si rivolge, nonché le prospettive future. Da 0 a 5 punti.

Ai macrocriteri 3, 4 e 5 viene attribuito un peso pari a 2, ai macrocriteri 1 e 2 pari a 1, per complessivi 40 punti.

Art. 17

(Approvazione della graduatoria)

I punteggi attribuiti, moltiplicati per i loro pesi, in conformità ai precedenti artt. 15 e 16 vengono sommati e viene determinato il punteggio complessivo, sulla base del quale la Commissione approva la graduatoria in ordine decrescente di merito (a punteggi maggiori corrispondono progetti valutati in modo migliore).

Per entrambe le aree, in caso di punteggio "pari merito" la preferenza opererà a favore del soggetto richiedente che ha ottenuto il punteggio più elevato nel macrocriterio n. 1. Nel caso di ulteriore parità, verrà applicata la preferenza per la domanda che risulta presentata per prima sulla base di quanto risulta dal Protocollo Generale.

Non sono ammessi a contributo i progetti che non raggiungono una valutazione complessiva pari ad almeno il 60% del punteggio attribuibile.

La Giunta Comunale, sulla base della graduatoria approvata, individua e attribuisce il relativo contributo.



TITOLO IV: EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

Art. 18 (Erogazione contributo e spese ammissibili)

Il contributo richiesto non potrà superare il valore percentuale dell'importo ammissibile per la realizzazione del progetto così come individuato dalla Giunta Comunale ai sensi del precedente art.1. La concessione del contributo comporta per il soggetto beneficiario l'obbligo di realizzare l'iniziativa programmata.

Le modalità di rendicontazione, le spese ammissibili e i massimali sono individuati dal bando, che stabilisce anche le forme ed i tempi di erogazione del contributo.

Art. 19 (Modalità e termini di rendicontazione delle spese)

La rendicontazione delle spese dovrà essere redatta in base alla modulistica predisposta dal Comune. I documenti giustificativi non dovranno essere allegati alla rendicontazione, ma dovranno essere archiviati e mantenuti a disposizione del Comune nelle sedi legali degli enti per un periodo di 5 anni. Durante tale periodo i medesimi documenti potranno essere sottoposti a verifica.

Il bando stabilisce i termini e le modalità per la rendicontazione.

In casi eccezionali gli enti possono presentare una domanda di proroga del termine per la conclusione del progetto adeguatamente motivata.

Art. 20 (Modifiche in corso d'opera)

I soggetti beneficiari del cofinanziamento, in caso di catastrofi o mutamenti antropici o naturali, nonché nel caso di oggettive e documentate ragioni di forza maggiore, possono comunicare e motivare, tempestivamente, le variazioni al progetto, in modo da consentire agli organi competenti di concedere la necessaria autorizzazione.

Le variazioni progettuali anche in corso d'opera, purché non sostanziali che non alterino l'impostazione del progetto e non ne riducano il livello di copertura contro i rischi, sono autorizzate dalla Giunta Comunale.

Art. 21 (Rideterminazione del contributo concesso)

L'ammontare del contributo concesso dovrà risultare non superiore alla differenza tra le entrate e le spese, in modo da non determinare la creazione di un utile da parte dei richiedenti.

In fase di liquidazione del contributo, qualora il disavanzo effettivo, risultante dal consuntivo delle spese sostenute e delle entrate accertate, fosse inferiore al contributo stabilito, questo verrà ridotto al fine di assicurare il pareggio, mentre nessun altro impegno di maggior contribuzione assumerà l'Amministrazione qualora il disavanzo risultasse superiore al preventivo.



Il Dirigente del Settore al quale è attribuita la responsabilità dell'Ufficio Cooperazione Internazionale ridetermina l'ammontare del contributo spettante e, se del caso, chiede al beneficiario la restituzione della parte eccedente.

Art. 22
(Rinuncia e revoca del contributo concesso)

La rinuncia formale, da parte del beneficiario, del contributo assegnato causa la decadenza dal diritto al beneficio ed alla restituzione delle somme già anticipate.

Il contributo concesso sarà revocato totalmente o parzialmente dal Dirigente del Settore al quale è attribuita la responsabilità dell'Ufficio Cooperazione Internazionale, con obbligo di restituzione dell'importo anticipatamente liquidato, nei seguenti casi:

- a) mancato svolgimento del progetto ammesso a contributo;
- b) accertamento di violazione agli obblighi stabiliti dal bando tale da costituire grave inadempimento;
- c) presenza di pareggio senza il contributo del Comune di Cernusco sul Naviglio o di avanzo senza il contributo del Comune accertato dal rendiconto finanziario del progetto;
- d) la mancata presentazione nei termini, sebbene formalmente sollecitata, di tutta la documentazione necessaria per la liquidazione.

Art. 23
(Verifiche tecniche sul campo e verifiche contabili)

Il Comune potrà effettuare controlli contabili sulla veridicità delle rendicontazioni esibite e sopralluoghi e verifiche sui progetti, sia in corso di realizzazione che a conclusione degli stessi a garanzia di un corretto monitoraggio sul buon andamento del progetto stesso.

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24
(Utilizzo del logo comunale)

L'assegnazione del contributo, prevede obbligatoriamente l'utilizzo dell'apposito logo comunale sul materiale prodotto, legato ad attività di promozione del progetto stesso (documentazioni divulgative, azioni informative, compresi i siti internet).

Non è consentito l'uso del logo comunale per attività finalizzate alla raccolta di fondi che non siano direttamente riferite al progetto cofinanziato.

Art. 25
(Disposizioni finali e di rinvio)

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno immediatamente successivo al quindicesimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale della delibera di adozione del presente Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti. In particolare è fatto rinvio per quanto compatibile al vigente Regolamento comunale per la concessione di benefici economici a enti e soggetti privati (Art. 12 L. 241/1990).